

AES S.r.l.

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MISURATORI ELETTRONICI PER GRUPPI DI MISURA DEL GAS DI CLASSE G4 CON FUNZIONI DI TELELETTURA E DI TELEGESTIONE - P-MP (punto multipunto) - (Importo della fornitura fino alla concorrenza di € oltre oneri fiscali).

—————
L'anno duemilaventiquattro (2024) e questo giorno del mese di in, nella sede operativa di AES s.r.l.,, fra i Signori:

- qui di seguito denominato, nella parte convenzionale, per brevità, “Stazione Appaltante”;

E

-qui di seguito anche denominata, per brevità, “Impresa”;

premessi che:

- AES S.r.l. ha indetto una Procedura negoziata per la FORNITURA DI MISURATORI ELETTRONICI PER GRUPPI DI MISURA DEL GAS DI CLASSE G4 CON FUNZIONI DI TELELETTURA E DI TELEGESTIONE - P-MP (punto multipunto);

-, come risulta dal verbale del, è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra con un ribasso del % sul prezzo unitario posto a base di gara offrendo

così un prezzo unitario di €

- il procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara, in capo all'impresa è conservato in atti;

- in data, il RUP ha approvato l'efficacia dell'aggiudicazione, disponendo la ratifica della stessa nella seduta del CdA del

- in data, tramite PEC è stata comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione; Su richiesta di AES s.r.l., è stato acquisito:

-

A seguito di quanto sopra esposto ed a richiesta di AES s.r.l., l'Impresa ha presentato:

-

Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti stipulano quanto segue:

Art. 1) La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Impresa che, nei nomi come sopra, accetta, la fornitura di misuratori elettronici per gruppi di misura del gas di classe G4 con funzioni di telelettura e di telegestione - tecnologia di trasmissione P-MP (punto-multipunto), così come disciplinato dal Capitolato speciale di appalto e nella specifica tecnica.

Art. 2) Il prezzo unitario per la fornitura di ciascun misuratore è pari ad €; l'importo complessivo dell'affidamento è determinato fino alla concorrenza di € comprensivi di oneri della sicurezza e oltre I.V.A.

Art. 3) La fornitura dovrà avvenire in due lotti presso il magazzino di

- Lotto 1 – pari al 50% del totale dei misuratori – entro e non oltre 30 gg naturali e consecutivi dalla data della sottoscrizione del contratto;

- Lotto 2 – pari al 50% del totale dei misuratori – entro e non oltre 60 gg naturali e consecutivi dalla data della sottoscrizione del contratto;

- Art. 4) L'Impresa dichiara di accettare, senza alcuna riserva, l'appalto conferito e si obbliga formalmente ad eseguire la fornitura di che trattasi, in conformità alle condizioni del presente contratto, al Capitolato Speciale e alla Specifica Tecnica, uniformandosi alle disposizioni che verranno impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 5) Il Responsabile dell'appalto per l'Impresa è il Sig., il RUP è e il DEC è

L'Impresa riconosce alla Stazione Appaltante il diritto di controllare e sorvegliare l'esecuzione della fornitura.

Art. 6) A garanzia degli obblighi assunti col presente atto, l'Impresa ha prestato cauzione definitiva di mediante

in data Della suddetta sarà autorizzato lo svincolo nelle forme di legge.

Art. 7) E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti è ammessa nei limiti di legge.

Art. 8) Il prezzo unitario si intende comprensivo di tutte le spese di imballo e trasporto, e rimane fisso ed invariato fino al termine dell'affidamento.

Le modalità di liquidazione ed i pagamenti avverranno secondo quanto previsto all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le informazioni saranno date esclusivamente a seguito di richiesta, inoltrata a mezzo e-mail all'indirizzo:

Art. 9) L'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie", dichiara che i flussi finanziari relativi al presente contratto d'appalto transiteranno esclusivamente sul conto corrente di cui alla dichiarazione conservata in atti.

Art. 10) Qualora l'Impresa non si avvalga per la transazione dei flussi finanziari relativi al presente contratto del conto corrente dedicato di cui all'articolo precedente, ovvero qualora non inserisca nei contratti stipulati con ciascun eventuale subfornitore, una medesima clausola, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con effetto immediato dalla ricezione della relativa comunicazione da inviarsi con raccomandata a.r. da parte di AES s.r.l..

Art. 11) In caso di gravi inadempienze AES s.r.l. si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la risoluzione di diritto dell'accordo. Per grave inadempimento si intende il caso in cui ricorrano gravi fondati motivi per ritenere che l'Impresa non sia nella condizione di rispettare il presente accordo contrattuale, ovvero intenda utilizzare o gestire le opere secondo modalità o perseguendo finalità in contrasto con le condizioni generali e speciali che le regolano.

Art. 12) L'Impresa si impegna:

- a prendere visione del Codice Etico sul sito www.aesfanogas.it cliccando sul seguente link: <https://www.aesfanogas.it/media/wjdevomo/codice-etico-aes.pdf> e condividere ed accettare i principi ivi espressi, nonché la condizione che il loro mancato rispetto può comportare, anche la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento da parte di AES s.r.l., qualora dal comportamento non conforme a detto Codice Etico derivino danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale;

- alla massima riservatezza di tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nel rapporto di collaborazione, per cui tutte le informazioni, i documenti e i dati, che sono considerati come appartenenti a AES s.r.l., come tali, non possono essere utilizzati, comunicati o diffusi senza specifica autorizzazione. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione.

In relazione ai menzionati adempimenti, AES s.r.l. informa che sono attive specifiche procedure di controllo per il rispetto di quanto prescritto dal Codice e del D.Lgs. 231/2001.

Art. 13) Trattamento dati Personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. L'informativa fornitori di AES S.r.l. è disponibile al seguente link: https://www.aesfanogas.it/media/koil5lwj/informativa_fornitori_completa_aes_fano.pdf. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra,

conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

Art. 14) Riservatezza Informazioni

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.

Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.

È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto. Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente

da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Art. 15) Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, alle norme di legge applicabili e alle consuetudini.

Art. 16) Tutte le spese contrattuali, nascenti dal presente atto, fanno carico senza alcuna possibilità di rivalsa, all'Impresa che, nei nomi come sopra, dichiara di assumerle. L'I.V.A. è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 17) La registrazione del presente contratto verrà fatta in caso d'uso, ai sensi del DPR 26.4.1986, n. 131; le spese di stipulazione saranno a carico del richiedente la registrazione.

Art. 18) Per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di

Art. 19) Formano parte integrante del presente atto la Specifica tecnica e l'offerta dell'Impresa.

Il presente atto, formato da n. 8 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto.

.....
.....
.....

.....
.....
.....